

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 127/A

presentata dai Consiglieri regionali
SORU - DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS Antonio -
SPANIO

il 6 agosto 2025

Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'analisi delle attuali dinamiche socioeconomiche che interessano le famiglie sarde. La cessazione delle attività didattiche tradizionali, in particolare durante il periodo estivo, espone un numero crescente di nuclei familiari a significative difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Questa esigenza si acuisce in un contesto regionale dove spesso i genitori sono impegnati in settori con orari flessibili o stagionali, rendendo indispensabile un supporto strutturato per la gestione dei minori durante le vacanze scolastiche.

I centri estivi rappresentano una risposta fondamentale a questa necessità, non solo fornendo un servizio di custodia qualificata, ma configurandosi come ambienti cruciali per lo sviluppo educativo, ricreativo e di socializzazione dei minori. Rappresentano, altresì, una continuazione della scuola per l'acquisizione di nuove competenze, la promozione del benessere psicofisico e la prevenzione del disagio giovanile, in un contesto stimolante e sicuro.

Tuttavia, il costo delle rette di frequenza dei centri estivi si configura come una barriera economica per molte famiglie, soprattutto per quelle con minori disponibilità reddituali o con un maggior numero di figli. Tale ostacolo determina disuguaglianze nell'accesso a servizi essenziali, contravvenendo al principio di equità e al diritto dei minori a opportunità educative e ricreative uniformi.

La proposta di legge ha l'obiettivo primario di supportare la frequenza dei bambini ai centri estivi, promuovendo un modello di sostegno inclusivo e orientato alla massima equità sociale. Questo verrà realizzato attraverso l'istituzione di un sistema di contributi basati sull'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le famiglie con un valore inferiore di euro 50.000. Tale meccanismo permetterà di modulare il supporto in base alle reali necessità dei nuclei familiari.

L'erogazione di tali contributi, da erogare antecedentemente rispetto all'inizio delle attività, mira a supportare le famiglie dall'onere dell'anticipo complessivo delle rette, un fattore spesso determinante nella decisione di iscrivere i propri figli. Questa misura alleggerirà il carico finanziario sui bilanci familiari e favorirà attivamente l'inclusione sociale, consentendo ai minori provenienti da contesti so-

cioeconomici diversi di partecipare pienamente alle attività estive, riducendo le disparità e promuovendo un ambiente di crescita paritario.

La proposta intende inoltre rafforzare il ruolo dei comuni sardi quali attori centrali e snodi fondamentali nella programmazione e nell'offerta di questi servizi. Attraverso la collaborazione tra la Regione e le autonomie locali, sarà possibile garantire non solo l'ampliamento quantitativo dell'offerta, ma anche il raggiungimento di elevati standard di qualità e sicurezza delle strutture e dei programmi proposti, assicurando la presenza di personale qualificato e il rispetto delle normative vigenti.

In conclusione, la presente proposta di legge rappresenta una misura strategica che investe sul capitale umano più giovane della Sardegna, sulle famiglie come nucleo fondante della società e sul benessere collettivo. Rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una comunità più solidale, equa e attenta ai bisogni primari dei propri cittadini. La sua approvazione si tradurrebbe in un segnale chiaro dell'impegno del Consiglio regionale verso una politica sociale attenta alle necessità delle famiglie sarde.

RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE

composta dai Consiglieri

SORU, Presidente - MASALA, Vice Presidente - DI NOLFO, Segretario - COCCIU - CORRIAS - SERRA

Relazione di maggioranza

On. Soru

pervenuta il 26 novembre 2025

In data 8 agosto 2025, la proposta di legge in oggetto è stata assegnata alla Seconda Commissione permanente.

Nella seduta del 12 novembre 2025, in seguito all'illustrazione del proponente, si è svolta la discussione generale e si è concluso l'esame degli articoli.

La Commissione ha quindi sospeso la votazione finale deliberando di richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica.

Nella seduta antimeridiana del 20 novembre 2025 la Commissione ha preso atto della relazione tecnica pervenuta e deliberato di richiedere alla Commissione Bilancio il parere di competenza.

Nella seduta pomeridiana del 20 novembre 2025 ha esaminato il parere favorevole con osservazioni espresso dalla Terza Commissione, ha licenziato il provvedimento e ha nominato relatori per l'Aula la Presidente Soru e l'On. Masala.

In particolare, la Terza Commissione ha invitato la Commissione di merito a verificare preliminarmente con l'Assessorato della programmazione l'idoneità della missione, della quantificazione e della relativa copertura finanziaria individuata.

L'obiettivo fondamentale della proposta è garantire e sostenere l'accesso ai centri estivi per i minori residenti in Sardegna durante il periodo di chiusura delle scuole.

Nello specifico, la proposta di legge mira a sostenere le famiglie, offrendo un aiuto concreto sia economico che organizzativo, facilitando la conciliazione tra i tempi di vita e quelli di lavoro dei genitori. Inoltre, ha come finalità il contrasto delle disuguaglianze, garantendo che l'accesso a queste attività non sia limitato dal reddito. Da ultimo, mira a promuovere il benessere dei minori assicurando agli stessi spazi sicuri, inclusivi e qualificati dove poter socializzare, imparare e giocare in un ambiente protetto.

Il testo della Commissione, suddiviso in sette articoli, delinea un intervento legislativo organico volto a sostenere le famiglie e i minori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Dopo aver enunciato all'articolo 1 le finalità sociali ed educative della norma, orientate al contrasto delle disuguaglianze e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il provvedimento definisce all'articolo 2 i requisiti strutturali e qualitativi dei centri estivi. Tali strutture, rivolte alla fascia d'età tra i 3 e i 17 anni, possono essere gestite dai comuni o da soggetti accreditati, dovendo garantire standard di sicurezza, qualificazione del personale e inclusività definiti dalla Giunta regionale.

L'accesso ai benefici economici, disciplinato dall'articolo 3, prevede l'erogazione di contributi alle famiglie residenti per la copertura delle rette, modulati in base all'ISEE con una tutela rafforzata per i nuclei più fragili, numerosi o con figli disabili. Le modalità operative di ripartizione e gestione delle risorse sono regolate dall'articolo 4, che individua nei comuni e negli ambiti PLUS i soggetti attuatori, demandando alla Giunta regionale i criteri di erogazione e stabilendo la necessità di anticipare i contributi rispetto alle iscrizioni.

Sotto il profilo del controllo, l'articolo 5 introduce un meccanismo di monitoraggio annuale per verificare l'efficacia dell'intervento e la qualità dei servizi. Il testo si conclude con le disposizioni relative alla copertura finanziaria per il triennio 2025-2027 (articolo 6) e all'entrata in vigore (articolo 7).

Relazione di minoranza

On. Masala

Come Vicepresidente della Seconda Commissione, desidero condividere alcune riflessioni in merito alla proposta di legge n. 127, "Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi".

Sin dalla prima lettura, ho riconosciuto nella proposta un intento nobile e concreto: sostenere le famiglie sarde nei mesi estivi, quando la sospensione dell'attività scolastica rende spesso complessa la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

In una Sardegna dove tanti genitori - in particolare le madri - lavorano con orari flessibili, turni spezzati o contratti stagionali, il centro estivo diventa una vera risorsa. Non solo un luogo di custodia, ma uno spazio educativo, di crescita e socializzazione.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

L'articolo 1 mette subito al centro la questione fondamentale: garantire che tutti i bambini e ragazzi residenti in Sardegna possano partecipare ai centri estivi, indipendentemente dalla condizione economica della propria famiglia. È un segnale chiaro di attenzione verso l'infanzia e verso le famiglie, che spesso affrontano i mesi estivi con grande difficoltà organizzativa e finanziaria.

Articolo 2 - Definizione e requisiti dei centri estivi

Si chiarisce qui cosa si intenda per "centro estivo", specificando l'età dei destinatari (3-17 anni) e la natura delle attività proposte: ludico-educative, ricreative e formative. È importante che questi spazi siano regolati con attenzione, garantendo sicurezza, igiene, ma soprattutto personale preparato e attento ai bisogni dei minori, inclusi quelli con disabilità.

Articolo 3 - Beneficiari dei contributi

Una parte fondamentale della legge: i contributi saranno rivolti alle famiglie residenti in Sardegna, con particolare attenzione a quelle con un ISEE più basso e a quelle con più figli o figli con disabilità. È questo il cuore sociale del provvedimento: permettere a tutti, davvero a tutti, di accedere a una proposta educativa estiva di qualità.

Articolo 4 - Ripartizione e gestione del finanziamento

Questo articolo delinea in maniera puntuale come saranno distribuiti i fondi. È giusto che i contributi vengano erogati in anticipo rispetto all'iscrizione: solo così si evitano difficoltà per

le famiglie. Inoltre, è molto positivo il coinvolgimento diretto dei Comuni, che conoscono meglio di tutti le esigenze del proprio territorio.

Articolo 5 - Monitoraggio e valutazione

Una legge è davvero efficace quando prevede anche strumenti per verificarne l'impatto. L'articolo 5 introduce una valutazione annuale che tenga conto della partecipazione dei minori, della qualità dei servizi e della corretta gestione delle risorse. Una buona prassi che va valorizzata.

Articolo 6 - Norma finanziaria

È rassicurante sapere che la legge dispone di copertura finanziaria concreta e crescente, con un impegno significativo per gli anni 2026 e 2027. È fondamentale che le risorse non solo siano stanziare, ma anche spese con efficienza e trasparenza, tenendo sempre conto della reale domanda e dei bisogni emergenti.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Un articolo tecnico ma importante: si auspica che la legge possa entrare in vigore in tempi utili per garantire un'attuazione efficace già a partire dall'estate 2026.

In definitiva, pur provenendo da gruppi politici diversi, credo che questa legge rappresenti una risposta concreta, efficace e tempestiva a un bisogno reale delle famiglie sarde. Apprezzo lo spirito collaborativo con cui è stata costruita e discussa, e mi auguro che la sua attuazione possa essere accompagnata da una comunicazione capillare, semplice e trasparente, che raggiunga ogni angolo della nostra regione.

Doveroso ricordare come anche il Governo, con la Legge di Bilancio 2026, abbia istituito un fondo annuale di 60 milioni di euro a partire dal 2026, rendendolo una misura strutturale per sostenere le attività socio-educative nei comuni. Questi fondi saranno destinati al potenziamento di centri estivi e altri servizi socio-educativi per minori, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati.

Come rappresentante di Fratelli d'Italia, ribadisco con convinzione che sostenere la famiglia - cellula fondamentale della nostra società - è una priorità imprescindibile. Le politiche per l'infanzia, se ben progettate e strutturate, non sono un costo, ma un investimento sul futuro della Sardegna.

Crediamo in una Regione che non lasci indietro nessuno, che valorizzi la genitorialità, che rafforzi i legami sociali e che promuova comunità vive, solidali, libere.

Questa proposta di legge va in questa direzione. Per questo, pur firmando questa relazione in qualità di componente della minoranza, esprimo con convinzione il mio sostegno a questa iniziativa.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Quantificazione fabbisogno

Ai fini della quantificazione del fabbisogno, prendendo le mosse dai beneficiari del REIS (7.770 nuclei beneficiari, con un numero medio di componenti per nucleo pari a 2,1) è possibile stimare una presenza di minori all'interno del bacino di utenza del REIS circa 1.780 nella fascia di età 3-17 anni (e circa 1.350 minori tra i 3 e i 14 anni). A questi si aggiungono i minori presenti nei nuclei familiari richiedenti la misura nazionale Assegni di inclusione (ADI) gestita dall'INPS: complessivamente sono 9.109 nella fascia di età 0-17 anni; pertanto, è ipotizzabile una presenza di circa 8.000 minori nella fascia 3-17 anni (6.100 nella fascia 3-14).

Complessivamente si stima un bacino di utenza di 9.780 minori tra i 3 e i 17 anni (7.450 minori tra i 3 e i 14 anni).

Ipotizzando un contributo di euro 100/settimana per 4 settimane si ottiene una spesa di euro 3.912.000,00 (2.980.000,00 se si considera solo la fascia 3-14).

Tuttavia occorre considerare che in Sardegna i minori a rischio povertà (quota di minori 0-17 anni che si trovano a rischio di povertà, in situazione di grave deprivazione materiale e che vivono in famiglie a intensità lavorativa molto bassa) erano il 35,6 per cento nel 2023 (Elaborazione IRES dati su Eu-SILC, ISTAT) e che la popolazione nella fascia di età 3-17 residente in Sardegna è pari a 170.705 (Istat, popolazione residente al 01/01/2025); pertanto la platea dei potenziali destinatari potrebbe essere ampliata sulla base delle risorse a disposizione, eventualmente anche valutando la possibilità di utilizzo di risorse comunitarie, integrando gli scaglioni ISEE.

Definizione della copertura finanziaria

La copertura finanziaria della presente legge è garantita e motivata come di seguito illustrato:

Spesa in aumento

missione 06 - programma 02 - titolo 1		
2026	euro	3.000.000
2027	euro	4.000.000
2028	euro	-

Spesa in diminuzione SC08.9479 CDR 00.12.02.01

missione 12 - programma 05 - titolo 1		
2026	euro	2.000.000
2027	euro	2.000.000
2028	euro	-

Spesa in diminuzione SC09.3299 CDR 00.12.02.03

missione 12 - programma 02 - titolo 2		
2026	euro	1.000.000
2027	euro	2.000.000
2026	euro	-

Il capitolo SC08.9479 è destinato a contributi ai comuni finalizzati al contrasto dello spopolamento destinati alla concessione di contributi a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei rispettivi territori (art. 13, comma 2, lett. a) L.R. 9 marzo 2022, n. 3 e art. 3, comma 3, L.R. 5 febbraio 2024, n. 1).

La proposta di uno stanziamento in diminuzione per gli anni 2026 e 2027 è motivata fabbisogno espresso tramite la piattaforma SIPSO nel 2025, inferiore di circa 7 milioni di euro rispetto agli stanziamenti di bilancio. Le risorse sono state comunque trasferite ai comuni e potranno essere utilizzate a titolo di acconto nel 2025. Si può pertanto ritenere ragionevole una riduzione dello stanziamento che comunque prudenzialmente non dovrebbe superare i 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in quanto non è ancora definita una stima delle possibili nascite e il periodo di riferimento (appena 4 anni, che per misure come questa non appaiono significativi) non consente ancora di effettuare proiezioni affidabili. Eventuali variazioni del fabbisogno in eccesso o in difetto potranno essere valutate in sede di assestamento di bilancio 2026.

Il capitolo SC09.3299 è destinato a contributi agli investimenti a favore dell'Azienda di servizi alla persona (ASP Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui per il recupero strutturale e funzionale dello stabile adibito a sede principale dell'Azienda (art. 1, comma 17, L.R. 21 novembre 2024, n. 18 e art. 2, c. 25, L.R. 9 maggio 2025, n. 12).

La proposta di uno stanziamento in diminuzione per gli anni 2026 e 2027 è motivata dal fatto che è stato appena costituito il nuovo Consiglio di amministrazione che potrebbe formulare valutazioni diverse in merito ai lavori da effettuare sul patrimonio dell'Istituto, anche attivandosi per reperire fondi risorse nazionali o comunitarie senza intaccare il bilancio regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Con riferimento alla proposta di legge n. 127, verificata la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal competente Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, come parzialmente rettificata e trasmessa con relativa nota n. 9511/GAB del 26 novembre u.s., si attesta la conformità all'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, della suddetta relazione tecnico-finanziaria.

Si sottolinea, altresì, che, preso atto che la rinnovata definizione della copertura finanziaria dell'intervento in esame trasmessa dall'Assessorato competente, risulta ridotta ad euro 1.000.000 per l'anno 2026 e ad euro 3.000.000 per l'anno 2027, a fronte di una iniziale relazione maggiore quantificazione del fabbisogno, si specifica che l'intervento medesimo è attuabile nel limite delle risorse disponibili e autorizzate.

Si esprime parere positivo di competenza sulla copertura finanziaria della proposta di legge n. 127/A e per i motivi su argomentati si suggerisce di emendare il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 6, come segue:

Art. 6 Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2026 e di euro 3.000.000 per l'anno 2027 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, c.25, L.R. 9 maggio 2025, n. 12 iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 12, programma 02, titolo 2 del bilancio regionale 2025-2027.

Parere della Terza Commissione

La proposta di legge in oggetto, nel testo trasmesso alla Terza Commissione per l'espressione del parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno, reca disposizioni in materia di sostegno alla fruizione dei centri estivi.

La proposta di legge, pur corredata dalla relazione tecnica finanziaria redatta dall'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, non risulta verificata dall'Assessorato della programmazione, così come richiesto dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo 6 (norma finanziaria) quantifica gli oneri in euro 3 milioni per l'anno 2026 e in euro 4 milioni per l'anno 2027 prevedendo, verosimilmente per errore materiale, l'incremento della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 02 (Sport e tempo libero), titolo 1, sebbene nella relazione tecnica si affermi che l'intervento in questione si collochi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

In considerazione di quanto sopra, la Terza Commissione, limitatamente agli aspetti finanziari del provvedimento, preso atto della relazione tecnica trasmessa dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, esprime parere favorevole invitando la Commissione di merito a verificare preliminarmente con l'Assessorato della programmazione la idoneità della missione, della quantificazione e della relativa copertura finanziaria individuata.

TESTO DEL PROPONENTE**Art. 1****Oggetto e finalità**

1. La Regione, riconoscendo il valore educativo, sociale e di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei centri estivi, promuove e sostiene la partecipazione dei minori residenti in Sardegna, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, alle attività svolte in tali contesti.

2. La Regione, con la presente legge, intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) contrastare le disuguaglianze economiche e sociali favorendo l'accesso dei minori ad un prezzo equo ai centri estivi;
- b) sostenere le famiglie sarde nel periodo di sospensione delle attività didattiche, alleggerendo l'onere economico e organizzativo;
- c) promuovere lo sviluppo educativo, ricreativo e di socializzazione dei minori in ambienti sicuri e qualificati;
- d) rafforzare il ruolo degli enti locali nella programmazione e nell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 2**Definizione e requisiti dei centri estivi**

1. Ai fini della presente legge, per centro estivo si intende la struttura nella quale si organizzano attività diurne di natura ludico-ricreativa ed educativa rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

2. Il centro estivo può essere gestito direttamente dai comuni o da soggetti accreditati presso gli stessi.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, con propria deliberazione definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento delle strutture che dovranno garantire, in particolare:

- a) il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli ambienti;
- b) la presenza di personale preparato e ade-

TESTO DELLA COMMISSIONE**Art. 1****Oggetto e finalità**

(identico)

Art. 2**Definizione e requisiti dei centri estivi**

(identico)

- guato al numero e all'età dei minori;
- c) l'offerta di un programma di attività educative, ricreative e sportive qualificate e diversificate;
- d) la garanzia di inclusività per i minori con disabilità, prevedendo l'idoneità strutturale e il personale di supporto necessario.

Art. 3

Beneficiari dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati a favore delle famiglie residenti in Sardegna per la copertura totale o parziale delle rette di frequenza dei centri estivi di cui all'articolo 2, in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, prevedendo una copertura maggiore per le fasce ISEE più basse e per le famiglie con più figli o con figli disabili.

Art. 4

Ripartizione e gestione del finanziamento

1. La Regione promuove e sostiene il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge mediante un programma di finanziamento a favore dei comuni o gli ambiti plus (piani locali unitari dei servizi).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, con propria deliberazione definisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, con particolare riguardo a:

- a) le fasce ISEE;
- b) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, che dovrà tenere conto del numero dei minori residenti e delle effettive esigenze del territorio;
- c) le modalità di erogazione delle risorse.

3. I contributi devono essere erogati anticipatamente rispetto alla scadenza dell'iscrizione alle attività dei centri estivi.

4. I comuni provvedono alla gestione dei finanziamenti e ne verificano il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. I comuni assicurano la più ampia pubblicità delle iniziative e delle modalità di accesso ai contributi.

Art. 3

Beneficiari dei contributi

(identico)

Art. 4

Ripartizione e gestione del finanziamento

(identico)

Art. 5

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge con particolare riguardo alla partecipazione dei minori, all'entità dei contributi erogati e alla qualità dei servizi offerti e predispone una relazione da inviare al Consiglio regionale evidenziando eventuali criticità e proponendo eventuali adeguamenti o miglioramenti.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 300.000 (missione 06 - programma 02 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte, per gli anni 2025, 2026 e 2027, mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027.

3. A decorrere dall'anno 2028, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziatesi annualmente in bilancio per tali finalità.

Art. 5

Monitoraggio e valutazione

(identico)

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 3.000.000 e per l'anno 2027 la spesa di euro 4.000.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante riduzione pari a euro 2.000.000 della missione 12, programma 05, titolo 1 e riduzione pari a euro 1.000.000 per il 2026 e pari a euro 2.000.000 per il 2027 della missione 12, programma 02, titolo 2.

3. A decorrere dall'anno 2028, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziatesi annualmente in bilancio per tali finalità.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 7

Entrata in vigore

(identico)